

CORTE COSTITUZIONALE

Ordinanza **65/1995** (ECLI:IT:COST:1995:65)

Giudizio: **GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALI**

Presidente: **SPAGNOLI** - Redattore: - Relatore: **MENGONI**

Camera di Consiglio del **08/02/1995**; Decisione del **20/02/1995**

Deposito del **24/02/1995**; Pubblicazione in G. U. **08/03/1995**

Norme impugnate:

Massime: **21218**

Atti decisi:

N. 65

ORDINANZA 20-24 FEBBRAIO 1995

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori: Presidente: avv. Ugo SPAGNOLI; Giudici: prof. Antonio BALDASSARRE, prof. Vincenzo CAIANIELLO, avv. Mauro FERRI, prof. Luigi MENGONI, prof. Enzo CHELI, dott. Renato GRANATA, prof. Giuliano VASSALLI, prof. Francesco GUIZZI, prof. Cesare MIRABELLI, prof. Fernando SANTOSUOSSO, avv. Massimo VARI, dott. Cesare RUPERTO, dott. Riccardo CHIEPPA;

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale del combinato disposto dell'art. 6, commi 5, 6 e 7 del decreto legge 12 settembre 1983, n. 463 (Misure urgenti in materia previdenziale e sanitaria e per il contenimento della spesa pubblica, disposizioni per vari settori della pubblica amministrazione e proroga di taluni termini), convertito nella legge 11 novembre 1983, n. 638, e dell'art. 11, comma 22, della legge 24 dicembre 1993, n. 577 (recte n. 537) (Interventi correttivi di finanza pubblica), promosso con ordinanza emessa il 18 marzo 1994 dal Tribunale di Vicenza nel procedimento civile vertente tra l'I.N.P.S. e Bordignon Maria iscritta al n. 556 del registro ordinanza 1994 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 40, prima serie speciale, dell'anno 1994;

Udito nella camera di consiglio dell'8 febbraio 1994 il Giudice relatore Luigi Mengoni;

Ritenuto che nel corso di un procedimento di appello promosso dall'I.N.P.S. avverso la sentenza di primo grado che aveva riconosciuto a Maria Bordignon, titolare di pensione diretta ridotta all'importo a calcolo e di pensione di reversibilità integrata al minimo fino al 31 dicembre 1984, il diritto alla riliquidazione della prima pensione con integrazione al minimo nell'importo cristallizzato alla data del 30 settembre 1983, il Tribunale di Vicenza, con ordinanza del 18 marzo 1994, ha sollevato questione di legittimità costituzionale del combinato disposto dell'art. 6, commi 5, 6 e 7, del d.-l. 12 settembre 1983, n. 463, convertito nella legge 11 novembre 1983, n. 638, e dell'art. 11, comma 22, della legge 24 dicembre 1993, n. 537;

che, ad avviso del giudice remittente, la disposizione impugnata viola gli artt. 3 e 38, secondo comma, Cost. perché "l'importo del trattamento non più integrabile dopo l'entrata in vigore del d.-l. n. 463 del 1983 rappresentava il minimo indispensabile per garantire ai lavoratori mezzi adeguati alle proprie esigenze di vita", non potendosi addurre a giustificazione della riduzione del trattamento pensionistico al di sotto di tale livello "esigenze economiche o finanziarie di enti pubblici", col che il principio di ragionevolezza "verrebbe fatto riposare non già sull'impero della ragione, bensì sulla ragione dell'impero";

Considerato che la questione di legittimità costituzionale dell'art. 11, comma 22, della legge n. 537 del 1993, è già stata decisa da questa Corte, nel senso della parziale fondatezza, con sentenza n. 240 del 1994, in riferimento agli artt. 3 e 38 Cost., anche con riguardo al combinato disposto del citato art. 11, comma 22, e dell'art. 6, commi 5, 6 e 7 del d.-l. n. 463 del 1983;

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale del combinato disposto dell'art. 6, commi 5, 6 e 7, del d.-l. 12 settembre 1983, n. 463 (Misure urgenti in materia previdenziale e sanitaria e per il contenimento della spesa pubblica, disposizioni per vari settori della pubblica amministrazione e proroga di taluni termini), convertito nella legge 11 novembre 1983, n. 638, e dell'art. 11, comma 22, della legge 24 dicembre 1993, n. 537 (Interventi correttivi di finanza pubblica) - già dichiarato pro parte costituzionalmente illegittimo con sentenza n. 240 del 1994 - sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 38, secondo comma, della Costituzione, dal Tribunale di Vicenza con l'ordinanza in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 20 febbraio 1995.

Il Presidente: SPAGNOLI

Il redattore: MENGONI

Il cancelliere: DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 24 febbraio 1995.

Le sentenze e le ordinanze della Corte costituzionale sono pubblicate nella prima serie speciale della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana (a norma degli artt. 3 della legge 11 dicembre 1984, n. 839 e 21 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092) e nella Raccolta Ufficiale delle sentenze e ordinanze della Corte costituzionale (a norma dell'art. 29 delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale, approvate dalla Corte costituzionale il 16 marzo 1956).

Il testo pubblicato nella Gazzetta Ufficiale fa interamente fede e prevale in caso di divergenza.